



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA la nota prot. 073/21 datata 02/02/2021 della S.I.F.A. s.c.p.a., con la quale ha segnalato il cedimento parziale di un tratto del marginamento della Edison Centrale Marghera — Levante, manifestando la diponibilità ad attivare, a titolo cautelativo, il sistema provvisorio di svuotamento delle condotte per il trasporto dei c.d. reflui “B Falda” (ex reflui “B3”);

VISTA: la Relazione di Servizio della dipendente unità navale CP 2095, inerente il sopralluogo effettuato in data odierna sul tratto di marginamento sopra citato;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nel suddetto tratto di canale marittimo lagunare, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

che a partire dalla data di emanazione della presente Ordinanza e fino a termine esigenze, lo specchio acqueo prospiciente il tratto di marginamento ammalorato posto a Sud dell’entrata nel Canale Industriale Ovest di porto Marghera e meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, per una larghezza di 20 (venti) metri dalla riva, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico, alle unità navali di tutte le tipologie.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PEZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA INTERESSATA DAL CEDIMENTO STRUTTURALE

